

Il cittadino straniero non comunitario che intende entrare in Italia per qualsiasi motivo, deve munirsi di visto d'ingresso da presentare alla frontiera insieme al passaporto.

Sono esclusi da questo obbligo i richiedenti asilo politico ed umanitario.

Che cos'è il visto d'ingresso

È una autorizzazione concessa allo straniero per l'ingresso nel territorio della Repubblica Italiana o in quello di altri Paesi per transito o per soggiorno.

Il visto si presenta come una "vignetta" o "sticker" applicata sul passaporto o su altro documento di viaggio del richiedente.

- [Tipologie di visto](#);
- [Documenti necessari per l'ottenimento del visto](#);

Chi ha bisogno del visto d'ingresso

Per soggiorni di lunga durata (oltre 90 giorni) a qualsiasi titolo, tutti gli stranieri devono sempre munirsi di visto, anche se cittadini di Paesi non soggetti ad obbligo di visto per transito o per breve soggiorno.

I cittadini di San Marino, Santa Sede e Svizzera sono esenti dall'obbligo di visto in qualunque caso.

- [Paesi con necessità di visto aereoportuale](#);
- [Paesi senza necessità di visto](#);
- [Paesi soggetti all'obbligo di visto](#);

Come chiedere il visto d'ingresso

Il visto d'ingresso va richiesto alle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel paese d'appartenenza, o territorialmente competenti per il luogo di residenza dello straniero.

Non è possibile il rilascio del visto (né la proroga) allo straniero che già si trovi in Italia.

Gli Uffici di polizia di frontiera italiani possono essere autorizzati a rilasciare visti d'ingresso (per un periodo massimo di 10 giorni) o transito (per periodi massimo di 5 giorni) per casi di assoluta necessità.

Domanda di visto

La domanda di visto deve essere presentata per iscritto, sull'apposito modulo, compilato, sottoscritto dallo straniero.

Per tutti i tipi di richiesta è necessario presentare la seguente documentazione:

- le proprie generalità complete e quelli degli eventuali familiari al seguito;
- gli estremi del passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto equivalente;
- il luogo di destinazione;
- il motivo e la durata del soggiorno (lavoro, salute, ecc.);
- la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno;
- foto formato tessera.

Il visto viene rilasciato, se ne ricorrono i requisiti e le condizioni, per la durata e per i motivi della richiesta, in relazione alla domanda presentata ed alla relativa documentazione.

I certificati, rilasciati dalla competente autorità dello Stato di appartenenza, devono essere tradotti e legalizzati dalla rappresentanza consolare italiana.

Il visto è rilasciato entro 90 giorni dalla data della richiesta.

Possono entrare in Italia anche titolari di visto d'ingresso rilasciato da Paesi dove è in vigore l'accordo "Schengen", ma solo per i visti che autorizzano una durata di soggiorno non superiore ai tre mesi (es. per turismo).

Anche l'ottenimento del visto non garantisce in assoluto l'ingresso, in quanto la polizia di frontiera può respingere lo straniero - se privo di sostentamento e non in grado di fornire esaurienti indicazioni circa le modalità del proprio soggiorno in Italia - o per ragioni di sicurezza e di minaccia dell'ordine pubblico sia in Italia che in un Paese dello "spazio Schengen".

N.B. : possono essere previste speciali modalità di rilascio dei seguenti visti: giustizia, adozione, attesa di emigrazione in altro Stato, motivi religiosi, motivi di cure sanitarie